

## Albo e riconoscimento professionale: il percorso dell'AIB

MARZIA MIELE

*L'articolo illustra le iniziative dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) nel favorire il riconoscimento della professione ed il percorso seguito per la costituzione di un Albo. In passato l'AIB ha perseguito il riconoscimento della professione mirando alla costituzione di un Albo professionale tradizionale. Il trattato di Maastricht ha chiesto ai Paesi membri di modificare le forme di organizzazione delle professioni in senso meno rigido evitando la tendenza monopolistica. In Italia il CNEL [Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro] dal 1995 ha creato una banca dati delle associazioni professionali non regolamentate ed una Consulta delle professioni (di cui fa parte anche l'AIB dal 1997) ed ha promosso una politica di liberalizzazione delle professioni. Vari disegni di legge presentati durante la scorsa legislatura non sono mai giunti all'approvazione.*

*Essendosi dotata di un codice deontologico, un codice di comportamento ed un codice di disciplina, l'AIB è pervenuta all'istituzione di un proprio Albo professionale nel 1998.*

*Attualmente sono in discussione due disegni di legge sulla riforma delle professioni presentati dal Governo e dal CNEL.*

Parole chiave: APIB [Albo Professionale Italiano dei Bibliotecari] - AIB - Associazioni professionali - Certificazione - Riconoscimento professionale

L'impegno dell'AIB in questi anni è stato rivolto essenzialmente al riconoscimento della professione, nella convinzione che questo avrebbe favorito anche il riconoscimento dell'attività di formazione e aggiornamento professionale svolta.

### Un po' di storia

Fino al 1995 l'AIB ha chiesto l'istituzione di un Ordine professionale dei bibliotecari di tipo tradizionale.

Con il trattato di Maastricht però lo scenario è mutato radicalmente. Il Trattato ha stabilito infatti la libera circolazione, all'interno del territorio dell'Unione, delle merci e delle persone, come pure del lavoro, comprese le professioni, e la liberalizzazione del mercato dei servizi.

In base a questi principi, era necessario armonizzare le differenti forme di organizzazione delle professioni esistenti nei Paesi dell'Unione e limitare, se non abolire

completamente, forme rigide di organizzazione quali appunto gli Ordini, che si configurano come Istituti di carattere monopolistico. Contemporaneamente, l'espandersi della società dell'informazione e della conoscenza favoriva la nascita e la crescita di nuove professioni ansiose di ottenere un riconoscimento normativo: se infatti la libera circolazione e la libera concorrenza sono assunte come condizioni fondamentali per garantire l'interesse del cliente/utente, l'assoluta assenza di regole può causare esattamente l'effetto opposto, poiché le garanzie offerte per quanto riguarda la qualità del servizio sono molto ridotte e la concorrenza selvaggia spinge ad una corsa al ribasso dei livelli di preparazione professionale.

Di questo tema si è fatto carico il CNEL, che nel 1995 ha avviato la costituzione di una banca dati delle associazioni di professionisti non regolamentati per legge, svolgendo una attività di sollecitazione e di stimolo affinché le associazioni di professionisti, liberamente costitutesi, adottassero statuti idonei, curassero la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro iscritti e garantissero il rispetto di regole deontologiche.

A tal fine e per l'elaborazione di un disegno di legge di riforma complessiva dell'ordinamento professionale, sempre il CNEL ha costituito una Consulta tra le Associazioni più rappresentative, a cui l'AIB partecipa dal 1997.

Lo spirito iniziale con cui si muoveva il CNEL era quello di una liberalizzazione totale, mediante l'abolizione degli Albi e degli Ordini istituiti per legge, ed affidando la certificazione delle prestazioni professionali ad associazioni, anche in concorrenza tra loro, la cui serietà ed affidabilità è riconosciuta dallo Stato attraverso periodici controlli, senza tuttavia stabilire nessun obbligo di iscrizione.

Questo nuovo quadro ha spinto l'AIB nel 1997 a definire in modo più esplicito le proprie finalità professionali, ad introdurre nel proprio ordinamento il codice deontologico dei bibliotecari, il codice di comportamento per i propri iscritti ed un codice di disciplina. L'Associazione si è dotata così di tutti i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento e ha concluso questo percorso con l'istituzione di un proprio Albo professionale nel 1998.

La riforma però ha un cammino travagliato: le resistenze degli Ordini, le vicende politiche, prima del Governo Prodi e poi del Governo D'Alema, di fatto lasciano decadere la proposta, anche se al Senato e alla Camera giacciono diversi disegni di legge in attesa di esame su questa materia.

Con la nuova legislatura, il CNEL e le Associazioni costitutesi in un coordinamento, il CoLAP [Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali], di cui l'AIB fa parte, propongono un nuovo disegno di legge, rinunciando ai propositi più radicali di riforma.

La proposta, presentata il 15 gennaio scorso, "Disegno di legge sulle professioni non regolamentate" si riferisce infatti solo alle professioni non riconosciute, senza

toccare minimamente l'organizzazione degli Ordini esistenti.

Nel frattempo giungono a conclusione i lavori della Commissione presieduta dal sottosegretario al Ministero della Giustizia Michele Vietti, per una riforma complessiva della normativa sulle professioni intellettuali.

Si arriva così, quasi in contemporanea alla proposta del CNEL, alla presentazione di un progetto di disegno di legge di parte governativa recante il titolo "Riforma del diritto delle professioni intellettuali", il cui testo finale è stato reso noto il 5 marzo scorso.

Il testo si articola in tre punti:

1. oggetto, finalità, modalità organizzative e di riconoscimento di carattere generale per le professioni intellettuali;
2. professioni regolamentate, ovvero professioni per cui l'iscrizione all'Ordine è obbligatoria per l'esercizio della professione. Ordini professionali definiti enti pubblici nazionali;
3. associazioni delle professioni riconosciute. Associazioni di carattere privatistico.

## NORME COMUNI

### Oggetto della legge

Stabilire i principi fondamentali in materia di professioni intellettuali. Definizione di professioni intellettuali: attività esercitate in modo prevalente con il lavoro intellettuale, per le quali sono richiesti titoli di studio universitari o di pari livello.

### Finalità

- tutelare gli interessi generali;
- valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;
- favorire la partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- tutelare l'interesse generale ed il corretto esercizio della professione, l'autonomia e l'indipendenza del professionista, anche se esercita la professione come dipendente;
- tutelare il cliente;
- assicurare la correttezza e la qualità della prestazione.

### Norme previdenziali e fiscali

Assicurazione per la responsabilità professionale, obbligatoria per ambedue le tipologie di professionisti. Sia il codice deontologico (Tit. II, art. 23), sia il codice etico (Tit. III, art. 32) devono prevedere le conseguenze per la violazione di questa norma.

## NORME DIFFERENZIATE TRA LE DUE TIPOLOGIE

<p><b>TITOLO II</b> Professioni regolamentate</p> <p>Professioni per le quali è obbligatoria l'iscrizione all'Albo od Ordine professionale, previo superamento dell'esame di Stato.</p> <p>Riconoscimento dato a professioni che incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela.</p> <p>Gli Ordini devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le competenze professionali specifiche;</li> <li>- i titoli di studio;</li> <li>- il tirocinio.</li> </ul> <p>L'Ordine è definito come un Ente pubblico nazionale, non economico con compiti anche di rappresentanza istituzionale ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.</p> <p>Compiti dell'Ordine territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osservanza della presente legge;</li> <li>- tenuta, aggiornamento dell'Albo.</li> </ul> <p>Verifica della sussistenza dei requisiti professionali dei propri membri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definire il contributo obbligatorio e sua esazione;</li> <li>- vigilanza sull'esercizio corretto della professione e potere disciplinare sugli iscritti;</li> <li>- pareri sulla liquidazione dei compensi;</li> <li>- conciliazione fra iscritti e clienti;</li> <li>- dare pareri su richiesta delle pubbliche amministrazioni;</li> </ul> <p>Regime tariffario: devono essere previsti minimi e massimi per le diverse prestazioni.</p> <p>Infine, in sede di prima applicazione, ai professionisti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto il titolo di studio universitario.</p>	<p><b>TITOLO III</b> Professioni riconosciute</p> <p>Le Associazioni delle professioni riconosciute sono registrate presso il Ministero della Giustizia. Il loro scopo è garantire i requisiti professionali degli iscritti nei confronti della collettività.</p> <p>Requisiti delle Associazioni per essere iscritte nel suddetto registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevanza territoriale;</li> <li>- lo Statuto deve prevedere se l'Associazione rilascia certificati in ordine alla formazione e qualificazione professionale e in ordine al rispetto del codice etico;</li> <li>- deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica;</li> <li>- codice etico e sanzioni in caso di sua violazione;</li> <li>- strutture che siano in grado di garantire il controllo della qualificazione professionale, la periodica verifica e attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico.</li> </ul>
--	--

Ci si è quindi orientati verso una struttura duale, non toccando le professioni che già avevano un proprio Albo, pur definendo in modo comune le finalità, i titoli di studio, le responsabilità che i professionisti devono avere.

In particolare, vorrei soffermare l'attenzione sui due punti seguenti.

1. Il riconoscimento di cui parla questo progetto non si riferisce, a differenza di quello del CNEL, alle associazioni ma alle professioni.

Anche se sono stabiliti i requisiti che le Associazioni debbono possedere per aspirare ad essere registrate presso il Ministero della Giustizia, sembra chiaro che questi vengano "dopo" il riconoscimento della professione.

Ma quali sono i requisiti per il riconoscimento della professione?

Questi si evincono dalle definizioni comuni date alle professioni intellettuali, regolamentate e non regolamentate.

Qual è quindi la differenza e quale percorso dovranno percorrere i professionisti per avere diritto al riconoscimento?

2. Mentre per le professioni regolamentate si prescrive tassativamente la presenza di un regime tariffario, per le professioni riconosciute è totalmente assente qualsiasi riferimento alla parte economica.

Si tratta di professioni prive di rilevanza economica?

Eppure nelle norme comuni non si fa alcuna distinzione tra le due tipologie rispetto alle norme fiscali, previdenziali ed assicurative da rispettare.

Nonostante questi grossi limiti, se questa legge - che tradisce in parte lo spirito di Maastricht e ignora il lavoro compiuto dal CNEL (che affrontava la questione in modo parziale, ma chiaro e coerente) - sarà approvata, le professioni intellettuali non ancora riconosciute, tra cui ovviamente la nostra, avranno certamente fatto un passo in avanti.

Soprattutto potranno aspirare ad avere un riconoscimento adeguato le Associazioni che hanno come scopo la garanzia dei requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività.

Il testo infatti stabilisce espressamente che:

- lo Statuto dell'Associazione preveda la garanzia dei requisiti professionali;
- l'Associazione rilasci ai propri iscritti attestati in ordine alla loro preparazione professionale, nonché in ordine al rispetto del codice etico e delle regole associative;
- lo Statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica;

- si adotti un codice etico;
- ci si doti di strutture adeguate a garantire la qualificazione e l'aggiornamento professionale.

Non va dimenticato tra l'altro che questo è ancora un progetto di legge, non un provvedimento definitivo: spetta anche a noi, insieme alle altre Associazioni, attivarci per elaborare e proporre miglioramenti.